

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE I
FRUTTI DELL'ALBERO
SOCIETA' COOPERATIVA
PERAZIONI ONLUS
IN SIGLA: I FRUTTI
DELL'ALBERO S.C. P. A.
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE PIAZZA UGO COSTA
32

Numero REA: FE - 199381

Codice fiscale: 01804920385

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al repertorio 1746/1272

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA- NORME APPLICABILI

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita con sede nel comune di Ferrara la società cooperativa sociale denominata “COOPERATIVA SOCIALE I FRUTTI DELL’ALBERO S. C. p. A. ONLUS”.

Essa assume la sigla “I FRUTTI DELL’ALBERO S.C. p. A. ONLUS” che potrà essere usata, ove la legge lo consenta, sia commercialmente sia legalmente in luogo della ragione sociale scritta per esteso.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici anche altrove su delibera dei competenti organi sociali.

ART. 2 DURATA

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria.

ART. 3 NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto ivi non previsto e in quanto ammissibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla legge 03.04.2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla legge 08/11/1991, n. 381 relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

ART. 4 SCOPO

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi dell’art. 2514 del codice civile e opera senza fini di speculazione privata.

Essa si connota per la realizzazione di una pluralità di scambi mutualistici, secondo il combinato disposto degli art. 2512 e 2513 del codice civile.

In particolare, in ragione dello scambio mutualistico plurimo, la cooperativa svolge la propria attività a favore delle seguenti categorie di soci:

- a. soci cooperatori – lavoratori;
- b. soci cooperatori - fruitori.

Nella realizzazione dei differenti tipi di scambio mutualistico descritti nel precedente comma, la cooperativa è orientata alla prevalenza, da ottenersi attraverso la ponderazione delle percentuali riferibili a ciascuno dei suddetti scambi, secondo il disposto dell’art. 2513 del codice civile.

La cooperativa persegue l’interesse generale della comunità alla promozione umana e – nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alla legge 08.11.1991, n. 381 e ha per scopo lo svolgimento di tutte le attività di carattere socio assistenziale, educativo, terapeutico, sanitario, culturale e formativo, comprese le attività complementari e accessorie, per la realizzazione di servizi rivolti principalmente a favore di persone con disabilità e delle loro famiglie.

La cooperativa in particolare si propone di:

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale e alla crescita culturale nonché all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 08.11.1991, n. 381;

- favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, promuovendo l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita civile e professionale dei soci svantaggiati;

- realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti e al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno;

- contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società pubblici e privati.

Per la realizzazione di ciò, la cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale.

Lo scopo sociale che i "soci lavoratori" della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere - tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa - continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

La cooperativa si propone inoltre di promuovere e realizzare - tramite la gestione in forma associata di servizi socio assistenziali sanitari ed educativi - le migliori condizioni sociali e personali a favore dei propri soci-fruitori e delle loro famiglie, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile a una vita libera, tutelata e autonoma.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori-lavoratori ed eroga servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi prevalentemente ai soci cooperatori-fruitori.

Essa intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli art. 2512 e 2513 del codice civile; potrà inoltre svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci ed erogare i propri servizi a favore di soggetti fruitori non soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 03.04.2001, n. 142, i soci cooperatori-lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci cooperatori è esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce ad una o più Associazioni Nazionali di rappresentanza giuridicamente riconosciute e ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione, potrà aderire 'ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 5 OGGETTO

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale:

- a. realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi ovvero in convenzione con enti locali e Aziende A.S.L. di soggiorni assistenziali centri diurni e di domiciliazione temporanea ed altre strutture con carattere assistenziale educativo, animative, di accoglienza e socializzazione e/o finalizzate al miglioramento della qualità della vita nelle sue diverse fasi, nonché altre iniziative di proposta e gestione per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale e responsabile;
- b. realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi, di attività e servizi socio assistenziali, sanitari, parasanitari, rieducativi, assistenza domiciliare, di sostegno materiale e psicologico, di riabilitazione integrativa e/o sostitutiva di quella familiare. Suddette attività e servizi potranno essere sia a carattere integrato presso strutture di accoglienza o residenze protette sia a carattere autonomo presso strutture di accoglienza o residenze protette di proprietà della cooperativa. Siffatte attività e servizi si rivolgeranno a persone con *handicap*, autosufficienti e non, minori, immigrati, anziani in condizioni precarie ed in ogni caso per ragione risulti essere un soggetto svantaggiato e per questo si trovi in situazioni di disagio sociale e/o criticità presso il proprio domicilio o presso altre strutture di accoglienza. Tali attività e servizi si estendono anche a sostegno delle famiglie dei sopra elencati soggetti;
- c. realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi di attività di assistenza infermieristica e sanitaria, parasanitaria ed extrasanitaria, attività connesse ed integrate, di *home care* e presso comunità di convivenza, *hospices*, poliambulatori, centri benessere, strutture proprie e di terzi;
- d. progettazione, realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi di servizi e centri di riabilitazione, terapeutici e psicomotori;
- e. progettazione, organizzazione e gestione di spazi incontro, ludoteche, aree di terapia socio occupazionale;
- f. promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, cultura e professionale delle socie e dei soci e dei terzi nei settori di attività della cooperativa e connessi, sia in proprio sia a favore di terzi, in *partnership* con strutture nazionali, comunitarie e estere, a livello territoriale nazionale, comunitario e dei paesi vicini della "*wider Europe*", con l'obiettivo dell'adeguamento ed elevazione di metodologie prassi, tecnologie, identificazione di politiche e programmi assistenziali innovative socialmente efficaci e *cost-efficient*, incoraggiando scambi reciproci di informazioni, idee, conoscenza, cultura del saper fare, *best-practices* e capitale umano, anche attraverso forme di partenariato territoriale di prossimità, avvalendosi di programmi e strumenti locali nazionali comunitari, promuovendo l'intercultural-

lità quale valore e l'integrazione locale, anche lavorativa, con particolare attenzione agli ambiti di cura, proponendosi per i servizi relativi di mediazione e gestione anche sul piano linguistico culturale;

g. convenzioni con enti pubblici territoriali ed aziende e terzi ai sensi della legge 12.03.1999, n. 68;

h. acquisto e gestione di macchinari, *Know-how*, compendi mobiliari e immobiliari, suppellettili materiali presidi prodotti necessari od utili allo svolgimento delle attività sociali. Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio sia eventualmente richiesta dalla legge l'iscrizione in appositi albi o elenchi, salvo il disposto di cui all'art. 10, legge 08.11.1991, n. 381.

Inoltre, in ossequio a quanto previsto all'art. 1, comma 1, lett. b), legge 08.11.1991, n. 381, la cooperativa ha come oggetto:

a. attività industriali;

b. attività agricole e ambientali;

c. attività di fornitura di servizi in genere;

d. attività commerciali.

Con la volontà di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Con specifico riferimento all'ambito b) ed alle attività sopra settorialmente individuate la cooperativa intende altresì fare propri i principi della dichiarazione di Madrid del 2002 nel promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione ed esclusione sociale anche mediante la promozione e la gestione dei servizi previsti dalle normative in vigore. La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente, anche in A.T.I., ovvero attraverso l'adesione a strumenti consortili per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà predisporre convenzioni con Enti Pubblici Associazioni ed Aziende anche a termini di legge 12.03.1999, n. 68, potrà altresì richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'U.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati nonché persone fisiche comunque interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potrà collaborare con le imprese sociali e le organizzazioni le quali senza finalità di lucro esercitino attività anche economiche ma volte comunque alla realizzazione di fini d'interesse generale. La cooperativa potrà costituire ovvero dare adesione a gruppi paritetici ai sensi dell'art. 2545^{septies} del codice civile.

La cooperativa potrà altresì chiedere e ricevere elargizioni liberali e graziose ed altre utilità comunque rivenienti. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992, n. 59; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge (Circ. Banca d'Italia 02.12.1994 e art. 13 D.P.R. 29.09.1973, n. 601) e dei regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci, resta quindi tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto di ogni forma.

La cooperativa potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative

culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psico-fisica o socio culturale ed economica - e delle loro famiglie.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti - disciplinata da apposito regolamento- limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; essa potrà emettere strumenti finanziari, nonché titoli obbligazionari e altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia

La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545^{septies} del codice civile.

TITOLO III SOCI

ART. 6 REQUISITI DEI SOCI

I soci che realizzano con la cooperativa uno dei possibili scambi mutualistici di cui al precedente art. 3, ossia i soci operatori-fruitori e i soci operatori-lavoratori di cui alla legge 03.04.2001, n.142, formano la categoria dei "soci operatori".

Il numero dei soci operatori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci operatori le persone fisiche aventi la capacità di agire appartenenti alle seguenti categorie: soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità; soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Per quanto attiene la categoria dei soci-lavoratori, possono essere soci coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che - per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine o specializzazione professionale - siano in grado di partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Sono **soci operatori-lavoratori** coloro che:

1. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
2. partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi pro-

duttivi dell'azienda

3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione
4. mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta

5. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

I soci devono possedere i requisiti previsti dalle varie mansioni così come individuate nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti e soci delle cooperative sociali esercenti attività nel settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Il socio è tenuto a partecipare con diligenza ai lavori assunti dalla cooperativa seguendo disciplinatamente le disposizioni e le istruzioni che gli vengono impartite da chi sovrintende i lavori.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea straordinaria dei soci.

Possono essere ammessi come soci-lavoratori anche elementi tecnici e amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Possono essere **soci cooperatori-fruitori** tutte le persone fisiche che usufruiscono dei servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi offerti dalla cooperativa, per sé o per uno o più componenti della propria famiglia, nucleo di unione civile o convivenza di fatto.

La cooperativa può ammettere come soci - compatibilmente con il loro stato soggettivo - le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 08.11.1991, n. 381. Esse rappresentano almeno il trenta per cento dei lavoratori della divisione aziendale finalizzata all'inserimento lavorativo.

Possono inoltre essere soci coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di **soci volontari**, mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità tecniche, attitudini e disponibilità operative, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 08.11.1991, n. 381, rinunciando a qualsiasi forma di compenso, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa e per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi so-

cio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono infine essere ammesse come soci le **persone giuridiche pubbliche o private** nei cui statuti sia previsto il finanziamento, la promozione e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, a norma dell'art. 11 della legge 08.11.1991, n. 381.

Il socio cooperatore-lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4 del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Non potranno essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese in concorrenza con quella della cooperativa, salvo diversa deliberazione del consiglio d'amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Possono essere ammessi soci finanziatori.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. Il socio è tenuto a partecipare con diligenza ai lavori assunti dalla cooperativa seguendo disciplinatamente le disposizioni e le istruzioni che gli vengono impartite da chi sovrintende i lavori.

ART. 7 SOCI SPECIALI

Il consiglio d'amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a. alla loro formazione professionale;
- b. al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a), il consiglio d'amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio d'amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che non può superare comunque i cinque anni;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. l'importo del capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura pari a quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo art. 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di forma-

zione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci lavoratori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio d'amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 2545*bis* del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio d'amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo art. 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio d'amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 12.

ART 8 AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al consiglio d'amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di nascita;
2. la categoria di socio-cooperatore (fruitore o lavoratore) a cui richiede di essere ammesso e le motivazioni della propria richiesta;
3. l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea dei soci, non deve essere inferiore al numero di dieci azioni per un importo minimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio d'amministrazione. Il valore nominale di ogni azione non può essere inferiore a Euro 25,00 (venticinque/00);
4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
5. l'accettazione espressa della clausola compromissoria di cui all'art. 46 del presente statuto.

La domanda di ammissione in qualità di **socio-cooperatore lavoratore**

dovrà inoltre contenere l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro del richiedente, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione.

La **persona giuridica** che intende essere ammessa ai sensi dell'art. 11 della legge 08.11.1991, n. 381 dovrà presentare domanda contenente:

1. la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita iva, il domicilio fiscale e l'indicazione dell'attività svolta;
2. estratto del verbale relativo alla deliberazione di adesione alla cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente l'indicazione delle generalità e della qualificazione del delegato a sottoscrivere la domanda e della persona incaricata a rappresentare l'ente nei confronti della cooperativa;
3. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
4. quanto previsto ai precedenti punti 3., 4. e 5. relativi alle persone fisiche.

Chi intende essere ammesso come **socio volontario** ai sensi dell'art. 2 della legge 08.11.1991, n. 381 dovrà presentare domanda contenente:

1. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;
2. la volontà di mettere a disposizione della cooperativa le proprie capacità e disponibilità operative per il miglior perseguimento dello scopo sociale, specificando la natura esclusivamente volontaria del rapporto associativo e la rinuncia a qualsiasi forma di compenso;
3. l'importo del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea per la particolare tipologia di soci;
4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché l'accettazione della clausola compromissoria di cui al successivo art. 46.

Il consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, ammettendo il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori-fruitori o soci cooperatori-lavoratori, ovvero alla categoria speciale di cui al precedente art. 7.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente sarà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio d'amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio d'amministra-

zione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio d'amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il consiglio d'amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9 DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto a esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute, esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima, salvo, trascorsi due anni dall'ingresso del socio nella società, il diritto a recedere dalla cooperativa con preavviso di almeno novanta giorni ai sensi dell'art. 2530 ultimo comma del codice civile.

I creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo

L'importo sottoscritto può essere versato a rate e precisamente:

1. almeno il 25% all'atto dell'ammissione
2. il restante nei termini da stabilirsi dal consiglio d'amministrazione.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b. al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c. al versamento della taxa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio d'amministrazione;
- d. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e. se soci cooperatori-lavoratori, a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
- f. se soci cooperatori-fruitori, a fruire dei servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi offerti dalla cooperativa, secondo le modalità e alle condizioni stabilite da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

È fatto divieto ai soci cooperatori-lavoratori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti im-

prese concorrenti.

Il consiglio d'amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio-lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

ART. 10 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Nel caso dei soci persone giuridiche di cui al precedente art. 6, si perde per recesso, esclusione e in caso di scioglimento.

ART. 11 RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c. ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
- d. se socio lavoratore ai sensi della legge 03.04.2001, n. 142, il cui rapporto di lavoro – subordinato o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
- e. se socio cooperatore-fruttore, non sia più interessato ad avvalersi dei servizi della cooperativa.
- f. ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nello statuto.
- g. In tutti i casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio d'amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio d'amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure previste dal successivo art. 46.

Il recesso diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 03.04.2001, n. 142, allo scioglimento del rapporto sociale per recesso del socio cooperatore-lavoratore consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il medesimo, che si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio d'amministrazione, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 12 ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione nei confronti dei soci cooperatori:

- a. che siano stati interdetti o inabilitati; se persona giuridica, che sia in

corso nei suoi confronti una procedura concorsuale, di liquidazione o fallimento;

b. che non risultino avere o abbiano perso i requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;

c. che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 9, senza la prevista autorizzazione del consiglio d'amministrazione, nei casi in cui sia prevista;

d. che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

e. che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

f. che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

g. che con il loro comportamento arrechino pregiudizio morale o materiale alla cooperativa, anche attraverso il compimento di atti che ne possano ledere la reputazione e il buon nome verso gli altri soci, i dipendenti, i terzi, i committenti e i fruitori dei servizi;

h. che, in qualità di soci cooperatori-lavoratori di cui alla legge 03.04.2001, n. 142, abbiano visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato per mancato superamento del periodo di prova, per mutuo consenso, per dimissioni anche in periodo di prova, per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero per licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo nonché per motivi disciplinari;

i. che, in qualità di soci cooperatori-lavoratori di cui alla legge 03.04.2001, n. 142, abbiano visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato per mutuo consenso, per giusta causa, per recesso unilaterale comunicato al socio prima del termine, ove ciò sia previsto dal contratto sottoscritto dalle parti ovvero emergano profili di inidoneità o inadempimento del socio lavoratore, tali da rendere impossibile la realizzazione dell'incarico affidato

j. che, in qualità di soci cooperatori-lavoratori di cui alla legge 03.04.2001, n. 142, siano in possesso dei requisiti di legge per aver diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

k. l'esclusione del socio può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

l. nei casi previsti dall'art 2286 c.c.;

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, il consiglio d'amministrazione ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci cooperatori che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità nonché per i soci cooperatori-lavoratori che abbiano maturato i requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

In caso di esclusione del socio cooperatore-lavoratore, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dall'annotazione nel libro dei soci, da

farsi a cura degli amministratori, ai sensi dell'art. 5 della legge 03.04.2001, n. 142.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre l'attivazione delle procedure di cui al successivo art. 46, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 13 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno contenente i motivi del provvedimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio d'amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione degli organismi previsti dall'art. 46 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la relativa procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 03.04.2001, n. 142, allo scioglimento del rapporto sociale per recesso o esclusione del socio cooperatore-lavoratore consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio.

La risoluzione del rapporto di lavoro del socio lavoratore, salva contraria disposizione del consiglio d'amministrazione, comporta il venir meno dal rapporto sociale.

ART. 14 DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO E ALL'ESCLUSIONE

I soci cooperatori receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni di capitale sociale effettivamente versato, aumentato eventualmente per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo art. 28 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento - salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido - deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le somme assegnate al socio ex art. 2545sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto ai dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

ART. 15 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versata ed eventualmente aumentata per rivalutazione e ristorno, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente art. 14.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 16 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle somme loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine stabilito saranno devolute, con delibera del consiglio d'amministrazione, alla riserva legale indivisibile.

ART. 17 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci cooperatori-lavoratori, di cui alla legge 03.04.2001, n.142, è determinato da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci cooperatori-lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci cooperatori-lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento economico complessivo sarà proporzionato alla prestazione assegnata dalla cooperativa, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge e, in ogni caso, secondo quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d) della legge 03.04.2001, n. 142.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio-lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale, favorendone l'occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che determinino contrazioni dell'attività e non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, al fine di evitare riduzioni dell'organico, il consiglio d'amministrazione o il soggetto da questo formalmente delegato potrà disporre la temporanea sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 03.04.2001, n. 142, con le modalità e gli effetti previsti dall'apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

L'eventuale periodo di inattività è considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

I rapporti tra la cooperativa e i soci-fruitori sono disciplinati da regolamenti interni, che determinano i criteri e le regole inerenti l'accesso, le condizioni e le modalità di fruizione da parte dei soci dei servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi offerti dalla cooperativa.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18 SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 del codice civile.

Rientrano in tale categoria i "soci sovventori" disciplinati dall'art. 4 della legge 31.01.1992, n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni del trasferimento.

ART. 19 CONFERIMENTI DEI SOCI FINANZIATORI

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il "fondo per il potenziamento aziendale" costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al precedente art. 5 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque/00) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio d'amministrazione.

ART. 20 TRASFERIMENTO DEI TITOLI DEI SOCI FINANZIATORI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio d'amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio d'amministrazione il proposto acquirente e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà a indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Il trasferimento di azioni nei confronti di soggetti per i quali il consiglio d'amministrazione abbia negato il proprio gradimento è comunque inefficace nei confronti della cooperativa.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

ART. 21 CARATTERISTICHE DELLE AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a. l'importo complessivo dell'emissione;
- b. le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori a escludere o limitare lo stesso - in conformità con quanto previsto dagli art. 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 del codice civile - che dovrà essere specificata su pro-

posta motivata degli amministratori;

- c. gli eventuali diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni in relazione al rimborso del capitale;
- d. i diritti amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto;
- e. il termine minimo di durata del conferimento;
- f. i compiti attribuiti al consiglio d'amministrazione ai fini dell'emissione, del collocamento e della circolazione dei titoli.

ART. 22 DIRITTO DI VOTO

L'esercizio del diritto di voto del "socio finanziatore" spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono in ogni caso superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

ART. 23 DIRITTI DEI SOCI FINANZIATORI

Ai soci finanziatori - in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale - può essere riservata la nomina di un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina, da parte di tale categoria, di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore a un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Le azioni dei soci finanziatori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente art. 17.

A favore dei soci sovventori il privilegio opera nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4 della legge 31.01.1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 del codice civile.

ART. 24 RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Oltre ai casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di permanenza indicato nella delibera di emissione.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso del socio finanziatore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale eventualmente rivalutato, dopo aver detratto le eventuali perdite gravanti sul capitale sociale costituito da tali

azioni.

ART. 25 OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- a. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale unitario;
- b. le eventuali modalità di circolazione;
- c. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispondenza degli interessi;
- d. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che sono attribuiti al consiglio d'amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 26 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale dei soci operatori, dei soci volontari e dei soci persone giuridiche di cui alla legge 08.11.1991, n. 381, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale come determinato ai sensi del precedente art. 8. La società può anche deliberare aumenti di capitale sociale a pagamento nelle forme previste dalla legge. L'ammissione a nuovi soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo.
- b. dal capitale sociale dei soci finanziatori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (cento/00), cui è imputato il 'Fondo per il potenziamento aziendale' costituito con i conferimenti dei soci sovventori di cui all'art. 18 del presente statuto;
- c. dalla riserva legale indivisibile, formata, con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo art. 28 e con le azioni di capitale non rimborsate ai soci deceduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
- d. da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- e. dalla riserva straordinaria indivisibile;
- f. da ogni altro fondo, o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri, o costituito da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla legge;
- g. dall'eventuale fondo sopraprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente articolo 11.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite del capitale sottoscritto ed eventualmente aumentate per rivalutazione e ritorno.

Le riserve sono indivisibili e non possono pertanto essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, 1 comma, del codice civile; essa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 2447^{bis} del codi-

ce civile.

ART. 27 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art. 111 *septies*, R.D. 30.03.1942, n. 318.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio d'amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il consiglio d'amministrazione, con propria deliberazione presa prima di novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.

Il consiglio d'amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci cooperatori l'erogazione di ristorni di cui all'art. 2545 *sexies* del codice civile.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori.

Per i soci cooperatori-lavoratori di cui alla legge 03.04.2001, n. 142, con apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'art. 2521 del codice civile, saranno fissate le regole di determinazione del ristorno che dovranno tener conto del criterio di proporzionalità del medesimo in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in base ai parametri di incidenza riferiti all'ammontare delle giornate di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale e al livello di inquadramento contrattuale.

Per i soci cooperatori-lavoratori il ristorno potrà essere erogato mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito dell'importo sottoscritto e versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli artt. 4 e 5 della legge 31.01.1992, n. 59.

Il medesimo regolamento definisce i criteri per l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori-fruitori. Tali criteri dovranno tenere conto di parametri di proporzionalità del ristorno medesimo, in relazione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici effettuati nel corso dell'esercizio sociale. Il ristorno ai soci cooperatori-fruitori può essere erogato mediante corrisponsio-

ne di buoni per la fruizione dei beni e servizi realizzati dalla cooperativa, ovvero mediante aumento gratuito dell'importo sottoscritto e versato, ovvero ancora mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 4 della legge 31.01.1992, n. 59.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 28 DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a. una quota non inferiore al 30% alla riserva legale indivisibile;
- b. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c. un'eventuale quota destinata ai soci operatori a titolo di ritorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d. un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci operatori e ai soci finanziatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge in materia di cooperative a mutualità prevalente;
- e. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e civili;
- f. un'eventuale quota alla riserva divisibile riservata esclusivamente ai soci finanziatori diversi dai soci operatori;
- g. quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea può deliberare che il dividendo di cui al precedente punto d., limitatamente ai soci operatori, sia destinato ad aumento della quota sociale sino al massimo stabilito dalle leggi vigenti.

L'assemblea potrà inoltre deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

Gli importi destinati all'erogazione del ritorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione e incremento di eventuali riserve indivisibili.

TITOLO VI GOVERNO DELLA SOCIETÀ

ART. 29 ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il consiglio d'amministrazione;
- c. il collegio dei sindaci, se nominato.

SEZIONE I – ASSEMBLEA

ART. 30 CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente

l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno venti-quattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) pubblicazione sul quotidiano "....." almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza
- b) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo, se nominati; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il consiglio d'amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, secondo quanto previsto nel precedente art. 27 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio d'amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale se nominato o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2540 del codice civile, le assemblee sono precedute da assemblee separate.

ART. 31 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio d'amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo
- 2) determina la misura minima di partecipazione al capitale sociale dei soci cooperatori
- 3) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio d'amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo art. 37 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revocche
- 4) determina la misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno,

i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca

6) conferisce, su proposta motivata del collegio sindacale se nominato, l'incarico ad effettuare la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo art. 43 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico; revoca l'incarico nei casi previsti dalla legge, sentito il collegio sindacale se nominato

7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati

8) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste dall'art. 2521 del codice civile

9) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio d'amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare

10) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale, con le previsioni atte a farvi fronte, comprese le forme di apporto anche economico da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito Regolamento e delle leggi vigenti in materia; in presenza delle condizioni previste dalla legge, approva il programma di mobilità

11) delibera eventualmente l'erogazione di ristorni ai soci cooperatori, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento

12) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto, nonché la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

13) delibera la partecipazione a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545septies del codice civile

14) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

ART. 32 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, la nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della società e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza, a eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio d'amministrazione:

a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505bis del codice civile

b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie

c) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società

d) gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

ART. 33 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Le votazioni sono palesi; si procederà per alzata di mano, salvo diversa deli-

berazione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile, il cambiamento significativo dell'oggetto sociale, la proroga della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento, la liquidazione della società e la revoca dello stato di liquidazione, l'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole del 70 per cento dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 34 INTERVENTO – VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni, che non siano in mora nel pagamento delle quote e/o azioni sottoscritte e – se soci cooperatori – nei cui confronti non sia in corso un procedimento di esclusione.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte.

I voti spettanti al socio finanziatore sono determinati dal regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sempre nei limiti complessivi di cui al precedente art. 22 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l'art. 7 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di 2 soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la società aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 35 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio d'amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve consentire – per ciascuna votazione e anche per allegato – l'identificazione dei soci astenuti e dissenzien-

ti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

SEZIONE II – CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ART. 36 NOMINA – COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio d'amministrazione si compone di un numero dispari di componenti, da un minimo di tre a un massimo di tredici consiglieri eletti dall'assemblea dei soci.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art 2382 c.c.

La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra i soci cooperatori lavoratori e fruitori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il consiglio d'amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta al consiglio d'amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio d'amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

ART. 37 ATTRIBUZIONI E DELEGHE

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vice-presidente.

Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno o più tra i propri componenti, oppure a un comitato esecutivo.

Non possono in ogni caso essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'art. 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio d'amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, almeno ogni novanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio d'amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 38 COMPETENZA E RIUNIONI

Il consiglio d'amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui agli artt. 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Esso pertanto delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo al consiglio d'amministrazione:

a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci nonché curare l'esecuzione delle relative deliberazioni

b) redigere i progetti di bilancio preventivo e consuntivo, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società

c) compilare i regolamenti interni previsti dalla legge o dallo statuto o comunque necessari per meglio disciplinare il funzionamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea

d) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci

e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere

g) assumere e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni; nominare eventualmente il Direttore generale, individuando le persone competenti anche tra i soggetti estranei alla cooperativa, stabilendone le mansioni ed eventualmente il compenso. In caso di nomina del Direttore generale, si applica il disposto dell'art. 2396 del codice civile;

h) conferire nei limiti di legge mandati e procure sia generali sia speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio d'amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal collegio sindacale se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Rientrano tra i compiti del presidente il coordinamento dei lavori del consiglio d'amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Le votazioni sono palesi.

In caso di parità di voti la proposta si intende rigettata.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale se nominato di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio d'amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma, la deliberazione del consiglio d'amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale ove nominato, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: un terzo dei voti.

ART. 39 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In caso vengano a mancare uno o più Amministratori, il consiglio provvederà a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori o finanziatori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio d'amministrazione decade. L'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale se nominato.

Il consiglio d'amministrazione totalmente o in maggioranza dimissionario continua a svolgere le proprie funzioni fino al rinnovo, che dovrà essere effettuato da apposita assemblea ordinaria indetta dal consiglio stesso o, in mancanza, dal collegio sindacale se nominato, immediatamente dopo le dimissioni.

ART. 40 PRESIDENTE

Il presidente del consiglio d'amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone libe-

ratorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio d'amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al vice-presidente o a uno o più membri del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il presidente convoca il consiglio d'amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice-presidente.

La firma del vice presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

SEZIONE III – ORGANI DI CONTROLLO

ART. 41 COLLEGIO SINDACALE

NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea a norma del precedente art. 31, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 42 COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al collegio sindacale può essere affidato l'incarico di revisione legale dei conti nel caso previsto dall'art. 2409*bis*, secondo comma, codice civile

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio d'amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo se nominato.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio d'amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo

mutualistico.

Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici; di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci.

La denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 del codice civile può essere promossa da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

ART. 43 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

- 1) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto
- 2) verificano nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.
- 3) verificano che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, nonché la loro conformità alle norme che li disciplinano
- 4) esprimono un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409^{bis} secondo comma del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato. In tal caso, il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 44 SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una causa di scioglimento, gli amministratori ne danno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dal precedente art. 33, disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dal precedente art. 33 del presente statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 45 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

a) il rimborso degli strumenti finanziari di cui al Titolo IV del presente statuto, qualora emessi, e dei dividendi eventualmente maturati

b) il rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori, eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 46 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso o esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società e i soci, o tra i soci medesimi, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione secondo il regolamento del Servizio di mediazione della C.C.I.A.A. di Ferrara, con gli effetti previsti dal d. lgs. 28/2010.

Il procedimento di mediazione deve svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda presentata dalla parte richiedente, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Ogni controversia non risolta tramite mediazione, come prevista dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del regolamento della camera arbitrale della camera di commercio di Ferrara, che provvederà alla nomina dell'arbitro.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

ART. 47 DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa e i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio d'amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 2521 del codice civile.

I criteri e le modalità di nomina del consiglio d'amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità a eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e la direzione aziendale potranno essere definiti da apposito regolamento.

Con il medesimo regolamento potranno essere stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del consiglio d'amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

Le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile, previste dagli art. 26, 27, 28 e 45 del presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente codice civile, della legge n. 381/1991 e delle leggi speciali sulla cooperazione.

- Elena D'Adda

FRANCESCO LEONI Notaro

* * * * *

Esente imposta di bollo - art. 19 tabella "B" D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ferrara in data 07/12/2017 al n. 6826/1T.

Copia informatica conforme al documento originale su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.